



**AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO**

SEDE DI ADDIS ABEBA

**Disciplinare d’Incarico
per la realizzazione dell’intervento
“Intervento integrato per mitigare l’impatto dell’epidemia COVID-19 sulla
popolazione più vulnerabile nella Contea di Yirol”
nell’ambito dell’iniziativa “Programma regionale multisettoriale ed integrato
per rafforzare la resilienza di rifugiati, sfollati interni e *returnees* sud sudanesi, e
comunità ospitanti in Sud Sudan, Etiopia e Uganda”**

AID 11959

tra

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – Sede di Addis Abeba (d’ora in poi “Sede AICS”) codice fiscale n. 97871890584, nella persona del Direttore Reggente della Sede estera AICS di Addis Abeba, Fabio Melloni,

e

“Fondazione AVSI – AVSI”, (d’ora in poi “Ente esecutore”) iscritto all’Elenco dei soggetti senza finalità di lucro ex art. 26, comma 3, Legge 125/2014 e ss.mm. e ii., con decreto n. n. 2016/337/000143/0 del 4/04/2016, con sede in via Padre Vicinio da Sarsina 216, 47521, Italia, rappresentato da Giampaolo Silvestri,

d’ora in poi, anche “Le Parti”,

PREMESSA

- Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125 e ss.mm. e ii. concernente la “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo” ed in particolare l’art. 10 e l’art. 26, comma 4;
- Visto lo “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”, approvato con il D.M. 22/07/2015, n. 113 e ss.mm. e ii.;
- Visto il regolamento contabile dell’AICS, approvato con il D.L. 1002/2500 del 15/12/2015 e ss.mm. e ii.;
- Vista la delibera del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo n. 49 del

05/02/2018 e ss.mm. e ii.;

- Vista la I *Call for Proposals* relativa all'Iniziativa "Programma regionale multisettoriale ed integrato per rafforzare la resilienza di rifugiati, sfollati interni e returnees sud sudanesi, e comunità ospitanti in Sud Sudan, Etiopia e Uganda", pubblicata in data 11/06/2020;
- Vista la graduatoria approvata con atto n. 48/AICS/AAINT/20 del 1/07/2020 e pubblicata sul sito web dell'AICS il 1/07/2020.

si conviene e stabilisce quanto segue

Articolo 1

OGGETTO

1. La Sede AICS affida a "AVSI" l'intervento "Intervento integrato per mitigare l'impatto dell'epidemia COVID-19 sulla popolazione più vulnerabile nella Contea di Yirol" da realizzarsi in Sud Sudan, secondo quanto descritto nella documentazione di cui all'art. 18 del presente Disciplinare.
2. La documentazione allegata costituisce parte integrante del presente Disciplinare d'incarico.

Articolo 2

PERSONALE

1. L'Ente esecutore s'impegna per il personale locale impiegato nell'ambito del progetto ad osservare la normativa in vigore in Sud Sudan.
2. Il rapporto di lavoro tra l'Ente esecutore ed il personale impiegato dalla stessa nell'ambito del progetto e ogni eventuale contenzioso da ciò discendente non coinvolge in alcun modo la Sede AICS.
3. L'Ente esecutore è responsabile della sicurezza del personale espatriato impiegato nella realizzazione del progetto e s'impegna a rispettare le norme e misure di sicurezza indicate dall'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba.
4. Nel caso di mancato rispetto da parte dell'Ente esecutore di quanto indicato in materia di sicurezza, la Sede AICS può sospendere il presente Disciplinare d'incarico mediante comunicazione scritta ad "AVSI".

Articolo 3

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

1. Il finanziamento totale relativo al presente incarico è pari a **EUR 35.000,00** (euro trentacinquemila/00). I pagamenti dovuti all'Ente esecutore vengono effettuati dalla Sede AICS nella suddetta valuta, tramite trasferimento bancario sul conto corrente dedicato acceso in Italia, sulla base del "Piano Finanziario".
2. L'Ente esecutore rinuncia ad avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 26, comma 4) della Legge 125/2014 e ss.mm. e ii., di ricevere un anticipo sul contributo totale previsto per l'iniziativa. L'Ente esecutore si impegna pertanto ad anticipare l'intero importo del contributo previsto per l'iniziativa, equivalente ad EUR 35.000,00 (euro trentacinquemila/00).

3. Il rimborso verrà erogato entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla data in cui la Sede AICS attesta il buon esito delle verifiche effettuate sul rapporto finale del progetto, sulla buona esecuzione dello stesso e sull'eventuale avvenuto collaudo, nonché la regolarità amministrativo-contabile del rendiconto recante l'ammontare complessivo dei costi effettivamente sostenuti dall'Ente esecutore per la realizzazione del progetto. In tale occasione l'Ente esecutore deve altresì consegnare il verbale di donazione ai beneficiari - individuati nel documento di progetto - dei beni mobili presi in carico e dei beni immobili eventualmente ripristinati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, secondo comma, del presente Disciplinare. La Sede AICS s'impegna ad effettuare le verifiche in questione nel termine di giorni lavorativi 15 (quindici) dalla ricezione della documentazione predisposta dall'Ente esecutore. Detto termine deve intendersi sospeso nel caso in cui la documentazione fornita risulti irregolare o incompleta e ricomincia a decorrere dalla data di regolarizzazione.

Articolo 4

COSTI AMMISSIBILI

1. Nell'ambito del progetto di cui al presente Disciplinare possono essere previsti acquisti di beni e servizi, nonché lavori civili di semplice esecuzione tecnico-professionale strettamente funzionali ed indispensabili al progetto.
2. Sono costi ammissibili anche quelli sostenuti per le polizze fideiussorie di cui all'art. 3 del presente Disciplinare.
3. I costi amministrativi ammissibili sono le spese sostenute dalla sede nazionale dell'Ente esecutore, dopo la stipula del presente Disciplinare per la gestione del progetto, ivi comprese le relative spese correnti. L'onere finanziario relativo ai costi amministrativi non deve superare il 7% (sette per cento) del totale dei costi effettivamente sostenuti per il progetto ed approvati in sede di rendicontazione, al netto delle spese relative alla garanzia fideiussoria.

Articolo 5

RAPPORTI E RENDICONTAZIONI

1. Indipendentemente dal raggiungimento o meno delle percentuali di spesa di cui all'art. 3, secondo comma, del presente Disciplinare, il rapporto intermedio deve comunque essere presentato entro 2 (due) mesi dalla stipula del presente Disciplinare. La presentazione del rapporto finale e del relativo rendiconto finanziario, conformi al piano di spesa originariamente proposto, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal completamento del progetto.
2. L'Ente esecutore deve inoltre presentare un rapporto nel caso si verifichino condizioni di straordinarietà (es. interruzione temporanea delle attività dovuta a cause di forza maggiore).
3. L'Ente esecutore s'impegna a fornire quando richiesto dalla Sede AICS, informazioni tecniche sull'andamento dei progetti e/o dati descrittivi e finanziari ed a partecipare alla valutazione dei progetti.

Articolo 6

ACQUISTI

1. I lavori e gli acquisti di servizi e forniture relativi al progetto devono essere effettuati secondo i principi di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. secondo quanto indicato nel documento "Manuale di gestione e rendicontazione per l'esecuzione dei progetti di aiuto umanitario".

2. I beni acquistati per lo svolgimento del programma devono essere consegnati - di norma - alla controparte locale al termine delle attività, a titolo di dono del Governo italiano. Per il manifestarsi di nuove esigenze, nel quadro dell'economia generale dell'azione di cooperazione e per garantire maggior tempestività alla realizzazione degli interventi, la Sede AICS può autorizzare una diversa destinazione di detti beni.

Articolo 7

VERIFICHE E CONTROLLI

1. L'AICS e la sua Sede estera possono effettuare in qualsiasi momento, ove ritenuto necessario, verifiche in ordine allo svolgimento del Progetto e ai risultati conseguiti fino a detto momento.

Articolo 8

MODIFICHE DELL'INIZIATIVA

1. Qualora successivamente alla stipula del presente disciplinare d'incarico si determinino circostanze tali da imporre una modifica delle attività programmate nel progetto, l'Ente esecutore predispone una richiesta di variante non onerosa che consenta di gestire la circostanza imprevista mantenendo inalterati gli obiettivi e le finalità dell'intervento.

2. Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Sede AICS le seguenti varianti:

- a) le richieste di estensione temporale del progetto;
- b) le varianti fra macrovoci (A, B, C, D, E ed F come indicate nel Piano finanziario);
- c) le varianti che comportino compensazioni di spesa nel piano finanziario del progetto all'interno della medesima macrovoce superiori al 15% (quindici per cento) dell'importo originariamente previsto per la macrovoce stessa.

3. Non sono soggette ad autorizzazione preventiva della Sede AICS le seguenti varianti:

- a) le varianti che comportino compensazioni di spesa nel piano finanziario del progetto all'interno della medesima macrovoce che non superino il 15% (quindici per cento) dell'importo originariamente previsto per la macrovoce stessa.

Nel caso di variazioni non soggette ad autorizzazione, queste devono essere comunque indicate nei Rapporti, oltre che comunicate alla Sede AICS.

Articolo 9

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEI PROGETTI

1. La Sede AICS non assume alcuna responsabilità per danni derivanti dalla realizzazione delle attività previste dal Progetto di cui al presente Disciplinare, per i rapporti giuridici contrattuali ed

extra-contrattuali concernenti la loro esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per "causa di forza maggiore" quali – a mero titolo esemplificativo – eventi bellici, calamità naturali, disordini, ecc.

2. È attribuita all'Ente esecutore in via esclusiva la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal proprio personale alle persone e alle cose appartenenti a terzi che si dovessero verificare nell'esecuzione del progetto di cui al presente Disciplinare.

3. L'Ente esecutore s'impegna a:

- Assicurare la preparazione degli accordi necessari con tutte le Autorità locali coinvolte (nel caso di importazioni deve far riferimento alle procedure di esenzione emanate dal Governo locale o dalla struttura preposta dallo stesso per gestire la situazione di emergenza in corso);
- Rispettare la normativa italiana vigente (anche ad eventuale integrazione di quanto previsto nel manuale) per gli eventuali acquisti di beni e servizi nonché lavori civili di semplice esecuzione tecnico-professionale strettamente accessori, funzionali e strumentalmente indispensabili al progetto, necessari alla realizzazione dell'intervento;
- Stipulare i necessari contratti con le imprese, i fornitori locali e il personale tecnico che operano nei progetti;
- Provvedere alle necessarie attività di supervisione;
- Curare il trasporto di tutte le forniture, coordinandosi con la Sede AICS.

Articolo 10 VISIBILITA'

1. L'Ente esecutore s'impegna a realizzare tutte le attività previste negli allegati specifici assicurando che le stesse siano conosciute dalle Autorità centrali, da quelle locali, dai beneficiari finali e dalle Agenzie internazionali presenti nell'area come attività finanziate dal Governo italiano. L'Ente esecutore assume analogo impegno in relazione alle opere di riabilitazione ed ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento in oggetto.

2. L'Ente esecutore, relativamente al progetto è tenuto ad attenersi alle linee guida in materia di comunicazione e visibilità fornite dall'Ufficio Comunicazione dell'AICS.

Articolo 11 RISOLUZIONE DELL'INCARICO

1. Nel caso di irregolarità o mancato rispetto dei termini e/o condizioni del presente Disciplinare da parte dell'Ente esecutore, la Sede AICS notifica all'Ente esecutore tale irregolarità o inadempienza, invitandola a provvedere all'adempimento entro un termine perentorio non inferiore a 30 (trenta) giorni.

2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12, il contratto s'intende risolto quando, trascorso il termine assegnato, l'Ente esecutore non abbia adempiuto all'obbligazione.

Articolo 12
RECUPERO FONDI EROGATI IN CASO DI IRREGOLARITA' O INADEMPIENZE

1. Nel caso di irregolarità o mancato rispetto di termini e/o condizioni contrattuali, l'Ente esecutore ha l'obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti e utilizzati in maniera difforme dallo scopo contrattuale o in modo illegittimo. La Sede AICS può procedere al recupero degli stessi anche mediante compensazione.

Articolo 13
CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. Nel caso in cui si verificassero eventi dovuti a "cause di forza maggiore" – quali, a mero titolo esemplificativo, eventi bellici, calamità naturali, disordini all'ordine pubblico, pericolo o particolari situazioni di insicurezza, ecc. – che impediscano il regolare svolgimento delle attività di progetto, l'Ente esecutore notificherà il verificarsi dell'evento, motivandolo e comprovandolo, alla Sede AICS, che si riserva la facoltà di avviare una procedura di accertamento.

2. All'esito di predetta procedura, e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, la Sede AICS comunica all'Ente esecutore gli esiti del procedimento e, in caso di accertamento dell'impossibilità oggettiva di prosecuzione delle attività, il progetto viene sospeso ed eventualmente concluso.

3. Nell'ipotesi di risoluzione per cause di forza maggiore sono riconosciuti all'Ente esecutore i costi sostenuti, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 12.

Articolo 14
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Disciplinare, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Italiana, Foro di Roma.

Articolo 15
NORMATIVA APPLICABILE

1. Per quanto non previsto dal presente Disciplinare d'Incarico, o non disciplinato dalla Legge 125/2014 e ss.mm. e ii. e dalla relativa disciplina di attuazione, si applicano le disposizioni del Codice Civile Italiano in materia di contrattualistica e di obbligazioni, nonché dalla normativa antimafia ex D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii..

Articolo 16
SOSPENSIONE DEL PROGETTO

1. La sospensione ha carattere di eccezionalità ed è concessa al verificarsi di condizioni non prevedibili al momento dell'approvazione dell'iniziativa.

2. La Sede AICS autorizza la sospensione di un progetto in presenza di una richiesta motivata dell'esecutore. Durante l'eventuale periodo di sospensione non possono essere effettuate spese

a carico dell'iniziativa, fatte salve spese che assolvano ad obblighi di legge. L'eventuale garanzia fornita per l'erogazione di contributi a titolo di anticipazione deve essere parimenti sospesa.

Articolo 17

ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E DURATA DEL PRESENTE DISCIPLINARE D'INCARICO

1. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data della firma da parte di entrambi contraenti e rimane in vigore fino al completo ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni ivi previste.
2. Eventuali modifiche al presente Disciplinare devono essere concordate per iscritto tra le Parti.
3. Le attività di progetto devono essere realizzate entro 4 mesi dalla sottoscrizione del presente Disciplinare d'incarico, fatto salvo quanto previsto dai precedenti art. 11 e 13 o eventuali successive eventuali estensioni su autorizzazione della Sede AICS.

Articolo 18

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL DISCIPLINARE D'INCARICO

I Documenti che costituiscono parte integrante del presente Disciplinare d'incarico sono rappresentati da:

- a) Proposta di Progetto sintetica;
- b) Piano finanziario;
- c) Dichiarazione di esclusività;
- d) Manuale di gestione e rendicontazione per l'esecuzione dei progetti di aiuto umanitario;

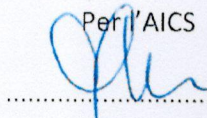
Nairobi e Cesena, 12-08-2020

Per l'Ente esecutore



Giampaolo Silvestri
Segretario Generale

Per l'AICS



Fabio Melloni
Il Direttore Reggente della Sede Estera



People for development

Via Donatello 5/B – 20131 Milano
Tel. 02 6749 881 – avsi.org
Cod. Fisc. 81017180407